



Assemblea Straordinaria Soci

Il giorno 13/10/2023 alle ore 17,30 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Volontariato "Multa Paucis", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello statuto dell'Associazione ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (Codice terzo Settore),
- Varie ed eventuali.

Sono presenti i sig.ri:

- Domenico Olivieri,
- Antonella Foco,
- Cesare Taraschi,
- Dario di Berardino,
- Luca Galiffa,
- Alba Guidi,
- Cristina Boni,
- Lino Walter Esposito (delega Olivieri Domenico),
- Rosa Di Ubaldo (delega Olivieri Domenico),
- Davide Cordoni (delega Luca Galiffa),
- Patrizia Armellini (delega Luca Galiffa),
- Mauro Chiarini (delega Antonella Foco),
- Andrea Romualdi (delega Antonella Foco),
- Patrizia Marini (delega Alba Guidi),
- Giampiero Marcattilj (delega Alba Guidi),
- Luigia Amato (delega Dario Di Berardino),
- Guerino Di Martino (delega Dario Di Berardino),
- Domenico Faenza (delega Cristina Boni),

- Ambra Di Teodoro (delega Cristina Boni),
- Franca Di Giangiacomo (delega Cesare Taraschi),
- Mario Di Francesco (delega Cesare Taraschi).

Assume la Presidenza il sig. Domenico Olivieri e chiama a svolgere le funzioni di segretario la sig.ra Cristina Boni.

L'art. 15 dello statuto dell'Associazione non prevede, per l'assemblea straordinaria, un quorum minimo per deliberare, ma rimanda alle vigenti norme in materia.

Pertanto si applicano le disposizioni dell'art. 21 comma 2 del codice civile, che nello specifico prevede:
"....omissis....Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non e' altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti....omissis".

Nel libro soci dell'Associazione sono iscritti n° 27 soci e pertanto il quorum richiesto per deliberare è pari a n° 21 soci (3/4 degli associati).

Il Presidente, constatato il numero dei presenti (21), la regolarità e la validità della riunione, essendo presente il quorum richiesto dal Codice Civile, procede all'esame dei punti all'ordine del giorno.

Punto 1 – Modifica dello statuto dell'Associazione

Il Presidente illustra all'assemblea che in data 25 settembre u.s., si è proceduto a presentare la richiesta di iscrizione dell'Associazione all'elenco nazionale degli Enti del Terzo Settore, inserendo la domanda stessa, e la necessaria documentazione, sull'apposita piattaforma informatica "RUNTS" (Registro Nazionale Terzo Settore).

Gli organi competenti a ricevere la domanda di iscrizione, e deliberare l'iscrizione stessa, hanno inviato un rilievo all'Associazione, riscontrando che l'art. 5 dello statuto, in cui viene specificato chi può essere socio dell'Associazione stessa, non è conforme a quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 (Codice terzo Settore).

Si rende pertanto necessario apportare una modifica all'art. 5 dello statuto per renderlo conforme alla normativa richiamata.

Segue una approfondita ed esauriente discussione in ordine alla modifica dello statuto per adeguarsi al DLgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

A maggioranza assoluta di tutti presenti, per alzata di mano, viene approvato il nuovo statuto che qui si allega sotto la lettera "A" secondo le vigenti disposizioni del Codice del Terzo settore.

Punto 2 – Varie ed eventuali

Non sono presenti varie ed eventuali da discutere.

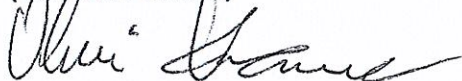


Non essendovi altri argomenti su cui discutere e deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 18:15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Teramo li 13/10/2023

IL PRESIDENTE

(Domenico Olivieri)



IL SEGRETARIO

(Cristina Boni)

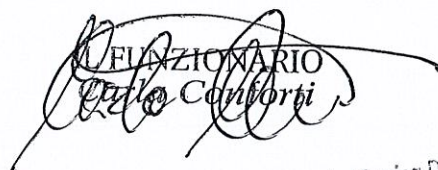


AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Teramo

il presente atto è stato qui registrato il 23 OTT. 2023

al n° 989 serie 3

Versamento di € effettuato il



FUNZIONARIO
Elio Conforti

*firma su delega della Direttrice Provinciale Monica Di Meo



STATUTO

ASSOCIAZIONE MULTa PAUCIS

Organizzazione di Volontariato

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE -OGGETTO SOCIALE

ART. 1

E' istituito l'Ente di Terzo Settore, organizzazione di volontariato, denominato "Associazione Multa Paucis Organizzazione di Volontariato", in breve "Associazione Multa Paucis OdV" ETS ai sensi del D.Legs. del 3 luglio 2017 e successive modifiche, per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia. L'acronimo OdV (Organizzazione di Volontariato) andrà utilizzato in ogni comunicazione rivolta al pubblico, negli atti, nella corrispondenza in quanto l'Associazione perfezionerà la sua iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato nonché nel Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ha sede legale in Teramo presso il Convento della Madonna delle Grazie.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

ART. 2

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire la sede sociale e di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale non comporta la modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro ed è indipendente da partiti e sindacati. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili o gli

avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, dell'attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/2017, lettera U).

L'Associazione, che ispira le sue attività ai contenuti della solidarietà umana, verso persone e famiglie fragili o in stato di disagio sociale ed economico, si pone come sue finalità:

- 1) *mensa per i poveri e i nuovi bisogni;*
- 2) *recuperare gli sprechi a vantaggio di chi si trova in difficoltà attraverso empori solidali e negozi solidali;*
- 3) *case famiglie, dormitori, centri di ascolto,, negozio della solidarietà per ridare vita ai vestiti usati, libri e libri scolastici, giocattoli, mobili e ogni cosa che non viene più usata;*
- 4) *collaborare con le associazioni sportive dilettantistiche per inserire i ragazzi meno fortunati alle attività sportive e motorie;*
- 5) *sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi inerenti le condizioni di emarginazione e di disagio sociale e richiamare gli organi competenti al senso di responsabilità civile e politica;*
- 6) *perseguire i propri fini senza scopo di lucro.*

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere la sua attività operativa nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono esclusivamente essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte del Consiglio Direttivo o, se del caso, dall'assemblea dei soci.

SOCI

ART. 5

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche, almeno 7 (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato, (almeno 3 qualora non siano presenti persone fisiche);
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori sono quelle persone, odv o enti che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo iniziale;
- b) Soci ordinari identificabili in quelle persone, odv, enti che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari prestando la propria opera di volontariato;
- c) Soci sostenitori identificabili in quelle persone/odv/enti che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico;
- d) Soci onorari identificabili in quelle persone/odv/enti alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 6

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, e-mail e telefono;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione a socio, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

I soci hanno diritto di consultare ed estrarre copia dei libri associativi e tutta la documentazione dell'associazione dietro richiesta scritta.

ART. 8

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art.11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività.

ART. 9

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 10

I soci onorari non corrispondono all'Associazione la quota d'iscrizione sebbene possano contribuire mediante liberalità, possono inoltre partecipare all'attività di cui all'Art. 4 del presente Statuto.

ART. 11

La qualifica di socio si perde per sopravvenuto decesso, per dimissioni, per espulsione. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le espulsioni possono avvenire a causa dei seguenti motivi:

a) quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando ci si renda morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;

c) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

a) Assemblea dei soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Presidente

d) Il Vice Presidente

e) Il Tesoriere

f) Il Segretario

g) I Coordinatori

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 13

L'Assemblea sovrana dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - elegge e revoca il Consiglio Direttivo; - approva il bilancio consuntivo - delibera su tutte le questioni

attinenti alla gestione sociale ad eccezione delle decisioni inerenti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione - di competenza dell'assemblea straordinaria. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, nel rispetto dell'art.15.

ART. 15

L'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: per deliberare in merito a modifiche statutarie o a proposte di scioglimento dell'associazione, secondo quanto previsto alle vigenti norme in materia.

ART. 16

È previsto il voto per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione ogni socio non può rappresentare più di un socio.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre persone fino ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea fra i soci; il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, ed il Segretario.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

In particolare : - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige i

rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci; - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; - amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione; - procede alla eventuale nomina dei procuratori speciali per uno o più determinati atti, indicando i rispettivi poteri; - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione; la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati viene tenuto dal Segretario Economico alla cui gestione sovrintende sempre il Presidente del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle entrate provenienti da convenzioni con enti locali, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- e) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f) da tutti gli altri proventi, anche proveniente da attività di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali;
- g) da eventuali eredità ricevute o acquisite nell'esercizio dell'attività sociale.

ART. 22

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 23

Il rendiconto economico finanziario annuale comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente statuto.

ART. 25

In caso di scioglimento Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato secondo le vigenti disposizioni in materia.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al DLgs. n.117/2017.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature of the President]

I COMPONENTI del CONSIGLIO DIRETTIVO

[Handwritten signatures of the members of the Board of Directors]

